



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**I.I.S. "FERMI - FILANGIERI" – FORMIA (LT)**

**Cod. Min. LTIS01700A - cod. fisc. 81003410594**

**e-mail [ltis01700a@istruzione.it](mailto:ltis01700a@istruzione.it) PEC: [ltis01700a@pec.istruzione.it](mailto:ltis01700a@pec.istruzione.it)**

Sede centrale **I.T.E. "G. Filangieri"** Via della Conca, 37– 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425

Sede associata **I.P.I.A. "E.Fermi"** **LTRI017012** – Via E. Filiberto, 13 – Formia (LT) tel. 0771 790090

Sede associata **I.T. Geometri "B. Tallini"** **LTTD01701L** – Via dei Rovi Loc. Penitro – Formia (LT) tel. 0771  
738615

# **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

***Allegato al PTOF approvato dal Collegio docenti il 29 ottobre 2018 e dal Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2018 con delibera n. 100. Ultime revisioni ed integrazioni approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 marzo 2019.***

## PREMESSA

---

---

Nell'emanare il presente regolamento, il Consiglio d'Istituto ribadisce il fermo convincimento che la partecipazione alla gestione della scuola, quale comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, debba attuarsi nel pieno rispetto dei principi, autenticamente democratici, della Costituzione Repubblicana.

La scuola democratica ha carattere unitario, è la scuola di tutti, forma cittadini liberi e responsabili.

Il regolamento, pertanto, nel recepire lo spirito e la lettera del combinato disposto di cui all'art.5 bis dello Statuto Delle Studentesse e degli Studenti (**Patto educativo di corresponsabilità**), intende richiamare tutte le componenti della scuola al **principio della condivisione** e al diritto-dovere di contribuire ad adeguare principi e metodi del processo educativo, all'attuazione di una scuola aperta alle realtà sociali, politiche e culturali del Paese, rispettosa di tutti i dettami sanciti dalla Carta costituzionale.

Il presente regolamento è contenuto nel Piano dell'offerta formativa di Istituto che viene annualmente aggiornato, in conformità ai principi e alla disciplina contenuti nei seguenti atti normativi:

**DPR n.249/1998, DPR n. 275/1999, DPR n.235/2007, DPR n.122/2009, nota prot. n.3602 del 31 luglio 2008; DPR n.88/2010**

# INDICE

## **1.TITOLO I: DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI (artt.1-39)**

**CAPO I: Diritti (artt.1-18)**

**CAPO II: Doveri (artt.19-27)**

**CAPO III: Delle sanzioni disciplinari (artt.28-39)**

## **2.TITOLO II: DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE (artt.40-42)**

## **3.TITOLO III: INGRESSO, RITARDI, USCITA, ASSENZE (artt.43-46)**

## **4.TITOLO IV: AGIBILITA' DELL'ISTITUTO, ORGANI COLLEGIALI E RAPPORTI (artt.47-54)**

## **5.TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (artt.55-59)**

**ALLEGATI: Patto educativo di responsabilità, Regolamento sul divieto di fumo, Regolamento uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici, Protocollo di istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo, Regolamento dell'Organo di garanzia, Disciplina sul limite delle assenze, Regolamento visite guidate, ecc., Attività di videosorveglianza, Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, Regolamento sicurezza D. Lgs. 81/2008, Regolamento sulla procedura di acquisizione di beni e servizi**

## TITOLO I – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

---

---

### CAPO I – DIRITTI

---

**ART.1 – (Finalità della scuola).** L’I.I.S.”Fermi-Filangieri-Tallini” è una scuola democratica e pluralista. Promuove una formazione culturale e professionale che valorizza le inclinazioni e le capacità dello studente, agevolandone l’inserimento sociale nella piena considerazione delle sue aspirazioni.

**ART.2 – (diritto all’identità).** Lo studente ha diritto al rispetto della sua identità personale. E’ compito della scuola tutelare la personalità dello studente rispettandone l’identità sessuale, la razza, la provenienza socio-culturale, la religione, il patrimonio ideale.

La scuola ripudia ogni forma di discriminazione e favorisce la piena integrazione degli studenti che soffrono situazioni di svantaggio personale e sociale.

La scuola adotta le misure necessarie per consentire agli alunni diversamente abili la partecipazione a tutte le attività didattiche, privilegiando le loro potenzialità.

**ART.3 – (diritto di manifestazione del pensiero).** Lo studente può liberamente manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, nel rispetto della dignità e delle idee dei compagni e del personale scolastico.

Il Dirigente scolastico e il Collegio dei docenti agevolano la diffusione delle idee e delle opinioni, indicando i mezzi e le modalità di manifestazione affinché garantiscano l’espressione del pensiero di tutti gli studenti e ne determinino i limiti nell’interesse collettivo.

**ART.4 – (diritto di partecipazione all’attività didattica).** Gli studenti hanno il diritto di proporre e organizzare, di concerto con i docenti, lavori collettivi o di gruppo, a livello di classe o interclasse, su argomenti culturali e sociali inerenti ai programmi scolastici o anche al di fuori di essi, e di contribuire a determinare l’indirizzo didattico generale dell’Istituto. L’organizzazione delle attività deve significare di per sé un aggiornamento metodologico dell’insegnamento e una risposta alle richieste dei giovani di partecipazione, di confronto e di vita democratica. Gli studenti hanno il dovere di partecipare in modo attivo e fattivo al dialogo educativo e di adoperarsi a creare quell’armonia e concertazione indispensabili ad ogni fecondo processo educativo. Lo studente ha, inoltre, diritto a una sua valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

**ART.5 – (partecipazione degli esterni).** A tutte le attività promosse dagli studenti possono essere invitate a partecipare, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, persone esterne alla scuola, quali specialisti ed esperti in determinate discipline.

**ART.6 – (diritto alla fruibilità delle strutture e attrezzature).** Per lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche di cui agli articoli precedenti, gli studenti hanno a disposizione le attrezzature e gli strumenti in dotazione alla scuola, con l’assistenza del personale docente e non

docente. Possono richiederne il potenziamento con particolare riguardo ai libri, alle riviste, alla stampa periodica e quotidiana, alla strumentazione tecnologico-laboratoriale, alle attività audiovisive, cinematografiche, teatrali, musicali, sportive, scientifiche. Sono, altresì, previsti permessi di uscita dall'Istituto per gli studenti di una classe con i rispettivi docenti per svolgere ricerche al di fuori della scuola (archivio, quartieri, dibattiti, convegni culturali, ambienti di lavori), secondo quanto disposto dal Consiglio di classe.

**ART.7 – (tutela minoranze etniche).** Gli stranieri hanno il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura, nonché alla realizzazione di attività interculturali, secondo quanto indicato dalle Linee Guida per l'accoglienza degli alunni stranieri.

**ART.8 – (obiettivi della scuola).** La scuola s'impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona umana e un servizio didattico educativo di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio, nonché la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche diversamente abili;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologico-laboratoriale.
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

**ART.9 – (diritto all'orientamento professionale).** Gli alunni delle classi del triennio hanno diritto ad essere informati sulle reali prospettive di lavoro sulla base del progetto di orientamento e competenze trasversali sviluppati dalla scuola ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, nonché nella scelta consapevole nella prosecuzione degli studi.

**ART.10 – (riservatezza e informazione).** E' vietata la divulgazione di informazioni relative allo studente, alla sua famiglia e agli altri ambiti in cui si svolgono le sue personali vicende con ogni mezzo sia all'interno che all'esterno della Scuola.

Lo studente può in ogni tempo e senza vincoli di formalità chiedere notizie sull'organizzazione della Scuola e sulle decisioni che incidono sulla sua formazione culturale e professionale; può accedere ai documenti scolastici che lo riguardano secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di trasparenza.

**ART.11 – (diritto di partecipazione alla programmazione didattica).** Lo studente ha diritto di libera espressione delle sue opinioni su tutti gli aspetti dell'attività didattica nel rispetto della persona dell'insegnante e delle esigenze organizzative e operative della sua classe e della Scuola. Esprime pareri sulle programmazioni didattiche e suggerisce, assieme alla classe, modifiche e integrazioni culturalmente fondate; valuta liberamente forme, contenuti e prezzi dei libri di testo e la validità operativa del materiale didattico.

E' compito dei docenti favorire il dialogo nelle forme che consentano allo studente la libera espressione delle sue idee e la valorizzazione della sua fantasia.

**ART.12 - (verifiche).** Gli studenti hanno diritto ad essere informati preventivamente su tempi, modalità di svolgimento, contenuto generale e criteri di valutazione delle attività di verifica sia individuali che collettive; possono chiedere ai docenti di essere sottoposti a simulazioni di prove

d'esame. E' diritto dello studente essere sottoposto a nuova verifica in tempi brevi per rimediare alle situazioni di profitto negativo compatibilmente con lo svolgimento dell'attività didattica. Lo studente deve essere informato degli esiti delle prove di verifica con criteri di trasparenza e tempestività.

**ART.13 – (proposte degli studenti).** Le classi, i gruppi di classi, il comitato studentesco e l'assemblea degli studenti possono formulare proposte in materia di organizzazione dell'Istituto, offerte formative aggiuntive e integrative, recupero, salubrità e sicurezza degli ambienti, rinnovo e potenziamento della strumentazione didattica e tecnologica, sostegno e promozione della salute fisica e psicologica.

Il Dirigente scolastico, il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto valutano le proposte di cui al precedente comma 1 e ne deliberano l'attuazione secondo le rispettive competenze.

**ART.14 – (diritto d'associazione).** Gli studenti possono costituire associazioni i cui scopi siano in armonia con quelli della Scuola. I fondi associativi sono gestiti dagli studenti a norma del codice civile.

Il Dirigente scolastico concede l'uso dei locali della Scuola per lo svolgimento delle attività associative compatibilmente con le esigenze organizzative d'istituto.

Il Dirigente scolastico può negare o revocare la concessione ad usare i locali e a spendere il nome della Scuola se le associazioni non rispondono ai requisiti dell'art. 1.

**ART.15 – (diritto d'assemblea).** 1. Gli studenti esercitano il diritto d'assemblea, quale occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti, in conformità alle norme vigenti (D.P.R.n.416/74) e ad un regolamento che l'assemblea deve darsi per il proprio funzionamento. Il regolamento d'assemblea viene redatto dal Comitato studentesco, deliberato dall'assemblea e approvato dal Consiglio d'Istituto, che ha facoltà di esprimere le proprie eventuali richieste di modificazione ed integrazione.

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto, in ciascuna delle tre sedi.

3. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere il Comitato studentesco di istituto.

4. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto al mese, nel limite massimo delle ore di lezione di una giornata, ed una di classe al mese, di due ore. E' altresì previsto, per motivi logistici e di sicurezza, lo svolgimento dell'assemblea di classe nello stesso giorno dell'assemblea di istituto, salve motivate eccezioni. In ogni sede l'assemblea è gestita dal Comitato studentesco, che ne cura il regolare svolgimento e la vigilanza, ed è presieduta dal/dai rappresentante/i d'istituto di sede.

Alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; in tal caso, tale partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto fino ad un massimo di 4.

In luogo delle assemblee, il Comitato studentesco può proporre lo svolgimento di altre attività (ad es. conferenze, spettacoli cinematografici o teatrali) di interesse culturale, storico, sociale.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. In tal caso gli studenti saranno coadiuvati dai docenti disponibili.

Non possono aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni di lezione.

All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

Durante l'assemblea di classe o di istituto, i docenti in servizio collaboreranno per esercitare la vigilanza "possibile" sugli alunni, compatibilmente con le attività in svolgimento;

L'assemblea d'istituto è convocata in ciascuna sede su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto ovvero su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima.

5. Le assemblee di classe sono richieste, con un preavviso di almeno 3 giorni, dai rappresentanti degli alunni e autorizzate dal Dirigente o suo vicario, previa disponibilità dei docenti interessati.

6. I docenti in servizio durante l'assemblea di classe o di istituto sono tenuti alla sorveglianza e all'assistenza degli alunni trattenendosi nelle vicinanze della classe.

7. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

8. Nei casi di scioglimento dell'assemblea d'istituto, per violazione del regolamento o per constatata impossibilità di un ordinato svolgimento, gli studenti sono tenuti a rientrare nelle rispettive classi per proseguire l'attività didattica fino al termine delle lezioni.

**ART.16 – (elezione del Presidente dell'assemblea).** In ciascuna sede il Presidente dell'assemblea viene eletto, con le modalità previste dal regolamento dell'assemblea, all'inizio della prima assemblea annuale d'istituto.

Il Presidente dell'assemblea fa parte di diritto del Comitato studentesco, lo presiede e ne firma gli atti.

**ART.17 – (Comitato studentesco).** Il Comitato studentesco è composto dai quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto, dai rappresentanti di classe eletti nella misura del 10% per ciascuna sede, e dai due rappresentanti eletti nella Consulta provinciale. Nella riunione di insediamento si procede all'elezione del Presidente del Comitato, alla designazione del Referente per ciascun plesso, nonché alla scelta di due rappresentanti degli studenti dell'Organo di garanzia ex art. 34, di cui uno effettivo ed uno supplente. (cfr. art.18 del Regolamento di istituto).

**ART.18 – (competenze del Comitato studentesco).** Il Comitato studentesco vigila, anche in forma autonoma, sul corretto svolgimento delle assemblee d'Istituto e risponde della regolarità dei suoi lavori. Nell'eventualità di comportamenti scorretti e indisciplinati da parte di uno o più alunni, riferirà al Dirigente scolastico che provvederà a farli rientrare nelle rispettive classi per proseguire l'attività didattica fino al termine delle lezioni.

Il Comitato rappresenta la componente studentesca in tutte le iniziative culturali, sociali e sportive della Scuola, garantendone la corretta partecipazione. Il Comitato, altresì, ha funzioni propositive nell'elaborazione di iniziative e progetti della scuola. Esercita i poteri di proposta di cui all'art.13. Il Comitato esprime due rappresentanti degli studenti dell'organo di garanzia ex art. 34, di cui uno effettivo ed uno supplente per i casi di incompatibilità.

## CAPO II – DOVERI

---

**ART.19 – (doveri degli studenti).** Gli studenti sono tenuti ad adempiere i doveri individuali e collettivi correlati con la vita scolastica e finalizzati all'inserimento sociale secondo principi di correttezza e dignità nelle relazioni interpersonali.

Si osservano a riguardo le disposizioni dell'art. 3 del DPR n° 249 del 1998 e successive modifiche, nonché il DPR 235/2007.

**ART.20 – (obbligo di frequenza).** Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

**ART.21 – (dovere di rispetto).** Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi.

**ART.22 – (comportamento degli studenti).** 1. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui agli articoli precedenti. A tal proposito va ribadito che gli alunni, i genitori e i docenti elaborano un **“patto educativo di corresponsabilità”** (allegato n.1) i cui documenti di riferimento sono lo Statuto delle Studentesse e degli studenti, il PTOF e il presente Regolamento d'istituto. Gli alunni hanno il diritto-dovere di conoscere il **“Patto educativo di corresponsabilità”** che si sottoscrive all'atto dell'iscrizione alla classe prima, ed è valido per l'intera durata del ciclo di studi (DPR 235/2007). Gli alunni saranno valutati ai fini del voto di condotta per i comportamenti tenuti sia nelle attività ordinarie che all'interno del percorso di **“Orientamento e competenze trasversali”**.

2. La presenza degli alunni è obbligatoria sia alle lezioni che alle attività didattiche che vengono svolte nel contesto scolastico; si fa obbligo agli studenti, durante tali attività, di tenere un comportamento particolarmente diligente e corretto. L'attività didattica curricolare si svolge sotto la guida dei docenti. Gli alunni hanno facoltà di organizzare, anche in modo autonomo e nelle forme previste dalle norme vigenti, attività integrative extracurricolari nelle ore pomeridiane. A tal proposito, particolare senso di responsabilità viene richiesto agli alunni durante le ore pomeridiane, onde garantire l'incolumità personale e il rispetto di persone e cose.

3. **(uscita dall'aula).** L'uscita degli studenti dall'aula durante lo svolgimento delle lezioni è consentita dal docente in via eccezionale e a non più di un alunno per volta.

Lo studente autorizzato all'uscita non può, salvo espressa autorizzazione, accedere ad altre classi o comunque interrompere l'attività che vi si svolge.

Lo studente non può in ogni caso recarsi in un luogo diverso da quello per cui è stato autorizzato ad uscire. Durante i cambi orari non è permesso allontanarsi dall'aula, per sostare presso i distributori di snack e bevande. Non è consentito bere o mangiare in classe durante la lezione, e i rifiuti vanno gettati negli appositi cestini in modo differenziato.

E' opportuno non lasciare denaro o oggetti di valore incustoditi, durante l'intervallo o quando ci si sposta in altre aule o in palestra. Inoltre, gli alunni che si recano nei laboratori porteranno con sé gli zaini, che verranno depositati negli spazi appositamente individuati. In tutti i casi, la scuola è esente da responsabilità in caso di sottrazioni o danneggiamenti per le cose lasciate incustodite

I trasferimenti degli studenti verso la palestra o i laboratori avvengono sotto la sorveglianza del docente; è fatto obbligo agli studenti di spostarsi in modo ordinato e silenzioso.

Per motivi di ordine e sicurezza il Dirigente scolastico può assumere decisioni che limitino la libertà di movimento degli studenti all'interno dell'istituto.

4. **(divieto di fumo).** E assolutamente vietato fumare negli ambienti della scuola, nonché nelle pertinenze esterne, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche. Gli incaricati dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazioni vigileranno per il rispetto del divieto, anche su segnalazione del personale docente e ATA. (cfr. Allegato n. 2)

5. **(divieto dell'uso del cellulare e della diffusione di immagini).** E' assolutamente vietato l'uso di cellulari durante le attività didattiche, nonché di altri strumenti multimediali per la registrazione di suoni e immagini, per riprese che, all'interno dei locali scolastici, violano la privacy tramite la diffusione di immagini o filmati. In particolare, non è consentito mettere on line immagini su blog,

siti web, social network o a diffonderle via mms, poiché tale pratica dà luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati (v. artt. 29 e segg. e all.n.3 Regolamento sull'uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici). I genitori o esercenti la responsabilità sono tenuti, all'atto dell'iscrizione, ad autorizzare attraverso liberatoria l'uso delle immagini dei minori riprese per attività istituzionali.

6. **(intervallo)**. Entro le ore 9,10 un rappresentante di classe consegnerà la lista delle richieste di colazioni al collaboratore scolastico del proprio piano; non prima delle 10,50 ed entro il suono della campanella di inizio dell'intervallo, lo stesso rappresentante sarà autorizzato ad uscire dalla classe per prelevare le buste con i panini ed altro. L'acquisto della singola merenda può avvenire esclusivamente nel corso dell'intervallo.

**ART.23 – (disposizioni sull'organizzazione, la sicurezza e la protezione civile)**. Gli studenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza anche di carattere transitorio, previste dalla normativa vigente.

E' compito della Scuola curare la diffusione delle disposizioni di cui al comma 1°, accertandone l'effettiva conoscenza da parte degli studenti anche attraverso esercitazioni e simulazioni.

**ART.24 – (danni al patrimonio scolastico)**. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i relativi dispositivi di protezione individuale, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, a se stesso e ad altri, con assunzione di responsabilità personale. In caso di danni al patrimonio, fermo restando l'applicazione dell'art. 2043 del c.c. e l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari, dei danni risponde personalmente l'alunno e la sua famiglia ove ciò fosse accertato; risponde la classe per intero ove non fosse possibile accertare responsabilità personali; rispondono tutti gli studenti del piano per danni ai servizi o alle attrezzature d'uso comune del piano; tutti gli studenti dell'istituto in caso di assemblee generali o attività extracurricolari cui partecipa tutta la scolaresca.

E' ammessa, ove possibile, la riduzione in pristino delle attrezzature e degli ambienti danneggiati.

**ART.25 – (pulizia locali)**. Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

**ART.26 – (corredo didattico)**. Gli studenti hanno il dovere di portare a scuola tutto l'occorrente per un regolare svolgimento delle lezioni.

**ART.27 – (responsabilità in materia di stampa)**. La pubblicazione e la diffusione della stampa periodica e non, della stampa studentesca, anche online, nonché di documenti, volantini o manifesti non sono sottoposte a censura, ma non devono assumere carattere commerciale e non devono essere in contrasto con le norme vigenti in materia di stampa. Per cartelloni e manoscritti è richiesta la firma degli autori e il rispetto delle leggi vigenti. Le affissioni all'interno dell'Istituto devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico.

### CAPO III – DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

---

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA** redatto ai sensi degli artt. 3 e segg. del DPR n.249/98, modificato dal DPR n.235/2007, e della relativa nota MIUR Prot. n.3602/PO del 31 luglio 2008. Le suddette disposizioni sono da considerarsi parti integranti del presente Regolamento.

**ART.28 – (Provvedimenti disciplinari – art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti)**. Ai sensi dell'art.3 L.241/1990, i provvedimenti disciplinari sono sempre debitamente **motivati**.

**Hanno finalità educativa e “costruttiva”** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art.4 c.2 DPR 235/2007).

A seconda della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti, il presente Regolamento si ispira al principio di **gradualità** della sanzione.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, **proporzionate** all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della **riparazione del danno**. (art.4 c.5). Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale può essere offerta a giudizio dell'Organo che le ha irrogate, anche su sua richiesta, la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica (cfr. art. 35 Reg di Istituto.)

**La responsabilità disciplinare è personale**, e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato, dall'organo competente ad irrogarle, ad esporre le proprie ragioni: ad ogni studente deve essere garantito **il diritto alla difesa**, e nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art.4 c.3.).

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari e le relative sanzioni sono indicati negli articoli che seguono. Va sottolineato che le sanzioni disciplinari di cui agli artt.30, 31, 31 bis, 31 ter, possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti, dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (art.4 c.9 ter).

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

**Le sanzioni disciplinari, eccetto per le fattispecie previste all'art. 31 bis del presente Regolamento, non comportano in alcun caso effetti sui voti di profitto e/o sull'ammissione alla classe successiva.**

Il presente Regolamento individua qui di seguito i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari con riferimento ai doveri di cui all'art.3 del DPR. 249/98 e al DPR. 235/07

**ART.29 – (A. infrazioni disciplinari lievi che comportano sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica - art. 4 comma 1 - Dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti).**

Costituiscono infrazioni disciplinari **lievi**:

1. il comportamento indisciplinato e il disturbo dell'attività didattica;
2. l'inadempimento reiterato degli obblighi correlati allo svolgimento dell'attività scolastica (essere sprovvisti di libri di testo o altro materiale didattico, ritardi o assenze chiaramente volte a sottrarsi alle verifiche, disimpegno costante nello studio);
3. la mancanza di rispetto all'ambiente scolastico (scritte sui muri, banchi, porte, danni non gravi ai registri di classe o ad altri documenti scolastici);
4. l'uso di espressioni o l'assunzione di atteggiamenti sconvenienti e/o irrispettosi nei confronti dei compagni e/o nei confronti dei docenti, del personale della scuola e del Dirigente scolastico (insulti, risposte irrispettose, uso di termini volgari e offensivi, dispetti, manifestazioni di arroganza e prepotenza);
5. l'uscita ingiustificata dall'aula nel cambio dell'ora; l'immotivato ritardo al rientro dall'intervallo;
6. il ritardo reiterato nelle giustifiche di assenze o ritardi; ritardi in entrata non giustificati da valido motivo;
7. i comportamenti chiassosi e disordinati nelle fasi ricreative e/o di deflusso;

8. le violazioni non gravi alle norme di sicurezza e alle norme che tutelano la salute (mancato rispetto delle regole di comportamento previste per i laboratori e la palestra);
  9. la violazione al divieto di fumo (art.22 Reg.di Istituto);
  10. l'uso diverso dai fini didattici di apparecchiature elettroniche nella scuola e durante le attività didattiche (telefonini; tablet, ipod, mp3, ecc.) (cfr. all. n.3 Reg. sull'uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici);
  11. le assenze collettive ingiustificate;
  12. l'elevato e ingiustificato numero di assenze individuali.
- Si procede in questi casi a norma **dell'art. 32 , 1° comma.**

**ART.30 – (B. atti e comportamenti da sanzioni disciplinari gravi che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 gg. - art. 4 comma 8 - Dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti ).**

Costituiscono infrazioni disciplinari **gravi**:

1. la **recidiva** nei comportamenti indicati nell'art. 29;
2. il disturbo dell'attività didattica con impiego di mezzi e atteggiamenti scorretti;
3. la grave mancanza di rispetto dell'ambiente scolastico (danni non lievi a strutture, arredi e attrezzature, ai registri personali, di classe o ad altri documenti scolastici);
4. l'uso di espressioni volgari o offensive dell'altrui dignità e l'assunzione di atteggiamenti provocatori e/o verbalmente aggressivi e/o contrari al senso di rispetto della persona, alla decenza, al comune senso morale e alla religione (turpiloquio, bestemmie, gravi insulti, risposte gravemente irrispettose, soprusi e atteggiamenti arroganti e prepotenti, manifestazioni di intolleranza razziale o religiosa, comportamenti atti a generare emarginazione, denigrazione ed ingiurie anche a mezzo social network);
5. l'allontanamento ingiustificato dall'aula per lungo tempo;
6. l'allontanamento non autorizzato dall'edificio scolastico
7. il comportamento pericoloso nelle fasi ricreative e di deflusso;
8. il disturbo o l'interruzione reiterata e ingiustificata dell'attività didattica in altre classi;
9. le violazioni gravi alle norme di sicurezza e alle norme che tutelano la salute (lancio di oggetti contundenti, violazioni intenzionali delle regole di comportamento previste per i laboratori e la palestra, introduzione e/o uso nella scuola di alcolici e/o sostanze psicotrope);
10. i reiterati ritardi in entrata non giustificati da valido motivo;
11. la falsificazione delle giustificiche e/o firme del genitore o dell'esercente la responsabilità sull'alunno;
12. la minaccia e compromissione dell'incolumità del personale scolastico e degli altri studenti, attraverso atti lesivi colposi o dolosi (ricorso alla violenza fisica durante una discussione, molestie occasionali, scherzi violenti, minacce, ingiuria, violenze psicologiche verso gli altri), introduzione e possesso di sostanze illecite psicotrope, fatta salva la responsabilità penale;
13. l'uso reiterato ed improprio del cellulare, nonché di altra apparecchiatura elettronica, per uso diverso dai fini didattici durante l'attività, in particolare nel corso di una prova di verifica;
14. Compimento di atti di bullismo – cyberbullismo anche occasionale, di molestia, ingiuria, denigrazione o minaccia, prevaricazione in danno di compagni, realizzata anche per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line tesi ad offendere o sminuire e mettere in ridicolo la persona. Si procede in questi casi a norma **dell'art. 32, 2° comma o, a giudizio del Consiglio di classe, per casi di maggiore gravità, con rinvio all'art.31.**

**ART.31 – (C. atti e comportamenti da sanzioni disciplinari molto gravi che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 gg. - art. 4 comma 9 - Dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti ).**

Sono comportamenti da sanzioni disciplinari **molto gravi**:

1. la **recidiva** nei comportamenti indicati nell’art.30,
2. l’impedimento sovversivo dell’attività dell’Istituto;
3. gli atti gravemente lesivi della morale e della sfera sessuale, gli atti di grave offesa, intolleranza e discriminazione razziale e religiosa verso altre persone all'interno della scuola tesa intenzionalmente a ledere l’immagine e la dignità personale o professionale, la violazione delle norme a tutela della salute (atti e molestie anche di carattere sessuale, diffusione, uso e/o spaccio di sostanze illecite psicotrope);
4. Compimento **intenzionale e reiterato** di **atti di bullismo**: FISICO, quali atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale; VERBALE manifesto come deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc. o nascosto, come diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.; RELAZIONALE-SOCIALE, quali comportamenti atti all’isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima); bullismo a sfondo razziale, quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale; Compimento intenzionale e **reiterato** di atti di cyberbullismo, inteso come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia dello studente il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo. (cfr. allegato n. 4 Protocollo di Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo)
5. l’impedimento dell’attuazione di norme di sicurezza in fasi di emergenza o pericolo;
6. la grave e intenzionale mancanza di rispetto all'ambiente scolastico (danneggiamento volontario di strutture, arredi e attrezzature);
7. il comportamento gravemente minaccioso o estorsivo nei confronti degli altri studenti tenuto singolarmente o in gruppo;
8. il comportamento gravemente minaccioso o aggressivo nei confronti dei docenti, del personale o del dirigente scolastico;
9. la falsificazione reiterata di firme e la contraffazione di atti e documenti;
10. l'uso reiterato ed improprio del cellulare e di altre apparecchiature elettroniche durante l'attività didattica, con la pubblicazione su web di affermazioni, brani, immagini, filmati, articoli che rechino grave offesa ai compagni o al personale scolastico e all'immagine della scuola (cfr. all. n.3 Reg. sull’uso del cell. e dei dispositivi tecnologici)
11. la grave compromissione dell’incolumità del personale scolastico e degli altri studenti, attraverso atti lesivi colposi o dolosi (percosse, atti di violenza fisica di qualsiasi tipo, grave violenza psicologica verso gli altri, scherzi violenti, gesti impropri), fatta salva la responsabilità penale.

Si procede in questi casi a norma **dell’art. 32, 3° comma**.

**ART.31 Bis – (D. atti e comportamenti da sanzioni disciplinari gravissime, ai sensi del DPR 235/2007, che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico o l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato - art. 4 comma 9 bis e ter- Dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti ).**

Sono comportamenti da sanzioni disciplinari **gravissime**:

1. la **recidiva** nei comportamenti indicati nell'art.31,
2. **reati o comportamenti che violano la dignità o il rispetto della persona umana, anche con riferimento a quanto descritto negli artt. 30 e 31 del R.I. come atti di bullismo e cyberbullismo**, o che rappresentino un serio pericolo per l'incolumità delle persone;
3. reati di grave violenza o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale
4. i danni gravissimi e l'assoluta mancanza di cura nei riguardi di tutto l'ambiente scolastico, oppure il danno grave premeditato o dovuto a comportamento irresponsabile;
5. i comportamenti connessi ad un trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, con relativa diffusione su Internet;
6. gli atti gravemente lesivi della morale e della sfera sessuale e della salute, specialmente in danno di persone diversamente abili
7. il furto di oggetti e strumenti appartenenti alla scuola e a chiunque si trovi al suo interno.

Si procede in questi casi a norma **dell'art. 32 , 3° comma**.

#### **ART.32 – (Organi competenti per l'irrogazione di provvedimenti disciplinari e relative sanzioni).**

1. Per le violazioni di cui **all'art. 29** l'organo competente è **il docente**. Per le suddette violazioni si procede con le seguenti tipologie sanzionatorie- tra loro cumulabili- commisurate alla gravità, all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza e imprudenza, nonché alla sussistenza di circostanze attenuanti e aggravanti di cui all'art.37:
  - richiamo verbale;
  - annotazione sul registro di classe degli addebiti contestati all'alunno (nella parte riservata) o alla classe, da parte del docente e eventuale ammonizione del dirigente scolastico;
  - qualora venga richiesta l'applicazione di una sanzione, il docente dovrà produrre relazione scritta al D.S. e provvedere contestualmente alla richiesta di convocazione del Consiglio Disciplinare;
  - risarcimento dei danni eventualmente provocati alle suppellettili, alle strutture e alle attrezzature scolastiche;
  - sanzione amministrativa;
  - annotazione, ritiro e custodia temporanea del telefono o altra apparecchiatura, e successiva riconsegna allo studente, al termine delle lezioni. (cfr.all. n.3 Reg.sull'uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici.);
  - possibilità di preclusione, al singolo alunno o all'intera classe, della partecipazione alle visite di istruzione, con trasferimento della competenza al Consiglio di classe per i provvedimenti del caso.
2. Per le violazioni di cui **all'art. 30** l'organo competente ad irrogare le sanzioni è **il Consiglio di classe**. Per le suddette violazioni si procede con le seguenti tipologie sanzionatorie- tra loro cumulabili-, di cui la prima prevede una durata dell'allontanamento commisurata, a giudizio del Consiglio di classe, alla gravità, all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza e imprudenza, nonché alla sussistenza di circostanze attenuanti e aggravanti di cui all'art.37:
  - allontanamento temporaneo dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni. Nei periodi di allontanamento la scuola deve favorire, per quanto

possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica

- risarcimento dei danni eventualmente provocati alle suppellettili, alle strutture e alle attrezzature scolastiche;
- sanzione amministrativa;
- annotazione, ritiro e custodia temporanea del telefono o altra apparecchiatura, e successiva riconsegna alla famiglia. (cfr.all. n.3 Reg.sull'uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici.);
- voto di condotta negativo attribuibile per comportamenti indisciplinati, anche durante le attività di stage, in sede di scrutini intermedi e finali, sulla base della relativa Tabella approvata dal Collegio docenti,
- **possibilità di preclusione, al singolo alunno o all'intera classe, della partecipazione alle visite di istruzione e /o altre attività extracurricolari non obbligatorie. In caso di attribuzione del 6 in condotta la preclusione alle suddette attività è automatica.**

3. Per le violazioni di cui **agli artt. 31 e 31 bis** l'organo competente ad irrogare le sanzioni è il **Consiglio d'Istituto** che, nelle ipotesi di cui all'art. 31, le adotta se ricorrono due condizioni:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana", oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° co. dell'art.4 dello Statuto.

In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità, al permanere della situazione di pericolo, all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza e imprudenza, nonché alla sussistenza di circostanze attenuanti e aggravanti di cui all'art.37.

Nelle ipotesi di cui all'art.31 bis, il Consiglio d'Istituto adotta le sanzioni previste alle seguenti condizioni:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

In ogni caso, si procede con le seguenti tipologie sanzionatorie -tra loro cumulabili- :

- allontanamento superiore ai 15 gg. o altre sanzioni che a seconda della gravità possano implicare fino all'esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all'esame di stato;
- risarcimento dei danni eventualmente provocati alle suppellettili, alle strutture e alle attrezzature scolastiche
- sanzione amministrativa;
- preclusione, al singolo alunno o all'intera classe, della partecipazione alle visite di istruzione e/o altre attività extracurricolari non obbligatorie con trasferimento della competenza al Consiglio di classe per i provvedimenti del caso. **In caso di attribuzione del 6 in condotta la preclusione alle suddette attività è automatica**

Il docente annoterà sul registro di classe gli addebiti contestati all'alunno, trasmettendo la nota al dirigente scolastico per l'avvio degli atti conseguenti.

Qualora i fatti commessi costituiscano reato, si procederà a norma dell'art. 331 c.p.p.

Se il reato è perseguibile d'ufficio o l'Autorità Giudiziaria ha avviato il procedimento penale, il Consiglio di classe o d'Istituto delibera l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o di incompatibilità ambientale valuta, altresì, l'adottabilità di misure che agevolino il reinserimento dello studente nella comunità scolastica di concerto con la famiglia.

Nelle ipotesi di cui agli artt.31 e 31 bis sarà opportuno prestare particolare attenzione, allo scopo di verificare che il periodo di allontanamento non comprometta automaticamente la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio finale.

**ART.33 – (procedimento disciplinare).** E' riconosciuto allo studente sottoposto a procedimento disciplinare ampio diritto di difesa a pena di nullità della sanzione.

Il procedimento, che riveste il carattere di natura amministrativa, è improntato ai principi di snellezza, rapidità e trasparenza, secondo quanto previsto dalla L. n.241/1990. A tal proposito, le procedure relative all'irrogazione della sanzione debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione, ovvero non oltre i 90 giorni dall'accertamento.

Nei casi previsti dagli artt. 30, 31e 31 bis, il Dirigente scolastico, avuta notizia di un episodio suscettibile di sanzione disciplinare, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento.

In particolare, nella fase istruttoria vengono acquisite dalle parti interessate notizie, dati ed elementi di pertinenza ai fatti accaduti, previa relazione firmata dal docente eventualmente presente ed altre testimonianze utili, a cui può seguire una memoria scritta dell'alunno che, in ogni caso, nell'immediatezza del fatto, viene convocato per la contestazione dell'addebito e invitato ad esporre le proprie ragioni. Lo studente viene quindi nuovamente sentito, insieme ai genitori, dal Dirigente scolastico, per le opportune informazioni e l'avvio del procedimento disciplinare.

Il D.s. convoca, altresì, l'organo collegiale che dovrà valutare l'infrazione ed eventualmente formalizzare l'addebito sanzionando l'alunno.

In conformità a quanto disposto dall'art.5 D.Lgs n.297/1994, il Consiglio di classe, in sede disciplinare, opera nella composizione allargata a tutte le componenti: esso, tuttavia, è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e, pertanto, in caso di sussistenza del "quorum", potrà deliberare legittimamente anche in assenza della rappresentanza alunni e genitori. (art.37, co.2, D.lgs.297/94).

In tale sede verranno ascoltati, se presenti, lo studente e/o i genitori, in quanto invitati a presentarsi per esporre eventuali argomentazioni a discarico. In particolare, viene sentito lo studente interessato, che ha diritto ad una circostanziata contestazione dei fatti e nei tempi che gli consentano l'organizzazione della difesa; ha altresì diritto ad essere informato di tutte le garanzie di cui può avvalersi durante e dopo il provvedimento disciplinare.

La studente può farsi assistere da uno o più compagni, o docenti e/o non docenti.

Se i fatti contestati costituiscono reato, lo studente può farsi assistere da un legale; può chiedere l'intervento degli assistenti sociali. In ogni caso lo studente deve essere agevolato nell'esporre le proprie ragioni sui fatti che gli vengono contestati; può, a tal fine, produrre prove documentali e testimoniali.

Qualora dal dibattito emergano elementi che richiedono un ulteriore accertamento dei fatti o ulteriori verifiche, il Consiglio può aggiornare la seduta ad altra data.

Nei casi di cui all'art.30, il Consiglio di classe – o, per gli artt.31 e 31 bis il Consiglio d'Istituto – uditi l'alunno e i genitori, preso atto della eventuale memoria scritta presentata, o dopo aver preso atto che, nonostante l'invito, non si sono presentati e non sono state presentate memorie scritte, delibera la sanzione.

Al termine del procedimento, il provvedimento di irrogazione della sanzione, contenente, a motivazione, l'indicazione delle norme del Regolamento violate, la natura del provvedimento

irrogato, la durata e la decorrenza della sanzione, e del termine e organo dinanzi a cui eventualmente impugnare il provvedimento, viene notificato alla famiglia tempestivamente e per iscritto.

Lo studente, ai sensi dell'art.35 del presente Regolamento, entro 48 ore dalla notifica dell'atto, potrà richiedere per iscritto di avvalersi della commutazione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione. Decorso tale termine, la sanzione verrà resa esecutiva.

#### **ART.34 – (Organo di garanzia art. 5, comma 3, Statuto delle Studentesse e degli Studenti).**

A norma dell'art. 5 dello Statuto e successive modifiche ed integrazioni, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso motivato, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni dalla presentazione del ricorso.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare, pur non definitivo. Nel caso in cui l'organo di garanzia accerti la validità delle motivazioni addotte dal ricorrente, e decida quindi per la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente annullato, come pure gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare.

Tale organo decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento d'Istituto.

L'organo si compone di quattro membri effettivi (cfr Allegato n. 5 Regolamento dell'Organo di garanzia): il Dirigente scolastico (o suo delegato) che lo presiede; un docente designato dal Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei docenti; uno studente eletto dal Comitato studentesco; un genitore eletto dai rappresentanti dei genitori. Con le medesime formalità vengono, inoltre, designati un docente, uno studente ed un genitore supplenti in caso di incompatibilità o di dovere di astensione.

L'Organo di garanzia, convocato dal Presidente, è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente; non è ammessa l'astensione dal voto.

L'Organo può confermare, modificare o annullare la sanzione irrogata (cfr. all. n. 5 Reg. Organo di garanzia).

Avverso le decisioni dell'Organo di garanzia d'Istituto è ammesso ricorso scritto, entro 15 gg. dalla ricevuta notifica, all'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva. La decisione è assunta, previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale, composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti nazionali, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

**ART.35 – (commutazione).** Lo studente che ammetta le proprie responsabilità e manifesti ravvedimento sin dall'inizio del procedimento disciplinare, accettando la sanzione irrogata dall'Organo competente, può chiedere, nei casi previsti dagli artt. 29 e 30, la commutazione delle sanzioni ivi previste in attività in favore della comunità scolastica, quali:

- ✓ Incontri con la psicologa di scuola
- ✓ Prestare attività di assistenza o di volontariato o tutoring nell'ambito della comunità scolastica.
- ✓ Accogliere gli studenti in visita all'Istituto in occasione delle giornate di “open day”.

- ✓ Affiancare i collaboratori scolastici nel riordino e pulizia dei locali scolastici o del cortile esterno all'edificio scolastico. Provvedere a operazioni di piccola manutenzione.
- ✓ Collaborare con il personale A.T.A. nelle attività di segreteria provvedendo al riordino di cataloghi, della biblioteca e di archivi presenti nelle scuole.
- ✓ Frequentare specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica degli episodi di cui si è reso protagonista.
- ✓ Altre attività ritenute coerenti con l'inadempimento sanzionata e proposte dal Consiglio o dallo studente stesso.

La richiesta di commutazione deve essere previamente valutata in seno al Consiglio Disciplinare e, se ritenuta possibile, presentata per iscritto al Dirigente scolastico entro 48 ore dalla ricevuta notifica.

La commutazione è esclusa in caso di recidiva o di impugnativa.

Per le attività che implicano rientro pomeridiano a scuola, la fattibilità è collegata alla disponibilità di personale per l'affiancamento/vigilanza.

Le attività indicate nel 1° comma possono essere proposte dallo studente stesso o dal Consiglio di classe; esse non possono essere contrarie al rispetto della personalità e della dignità dello studente e devono essere in armonia con le esigenze e le finalità della Scuola.

Lo studente è personalmente responsabile dello svolgimento delle attività ex 1° comma; rende conto dei risultati e può essere sottoposto a nuovo procedimento disciplinare se mantiene i comportamenti puniti nei precedenti articoli.

**ART.36 – (riparazioni - art. 4, comma 5 - Dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti).** In ogni momento del procedimento disciplinare lo studente può chiedere di riparare il danno commesso o la riduzione in pristino ove possibile.

Il Consiglio valuta l'opportunità di ridurre o non infliggere la sanzione dopo aver concesso la riparazione. Il Consiglio può decidere comunque la riparazione del danno con sconto di sanzione anche se non richiesta.

**ART.37 – (aggravanti e attenuanti generiche).** Costituiscono aggravante:

- la recidiva;
- l'aver commesso il fatto in situazione pericolosa, nei laboratori e durante le visite guidate, i viaggi di istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni;
- il carattere di gruppo.

Nelle ipotesi di cui agli artt. 30 e 31 il Consiglio di classe considera la personalità dello studente e la sua condotta complessiva per riconoscergli le attenuanti generiche.

Costituiscono attenuante:

- l'involontarietà;
- la situazione di handicap psichico;
- l'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione;
- il ravvedimento;

Il riconoscimento delle attenuanti implica l'applicazione delle sanzioni dell'art. 29 nei casi dell'art.30, e l'applicazione delle sanzioni dell'art. 30 nei casi dell'art.31.

E' escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche nei casi previsti dall'art.31 bis e, comunque, quando il fatto costituisce reato.

**ART.38 – (nuova istruzione).** L'organo di garanzia può chiedere al dirigente scolastico o al consiglio di classe di procedere a nuova istruzione su fatti disciplinari già decisi ai sensi degli articoli precedenti. L'organo formula la richiesta d'ufficio o su domanda dell'interessato o dei genitori.

La richiesta deve essere adeguatamente motivata e presentata entro 15 gg. dalla comunicazione della sanzione allo studente.

**ART.39 – (allontanamento dall'istituto per motivi disciplinari).** In deroga agli articoli 30, 31, 31 bis e 32, in caso di infrazioni lievi reiterate, gravi, molto gravi e gravissime, il dirigente scolastico con il docente che ha fatto le contestazioni di addebito all'alunno, il coordinatore della classe o in caso di assenza il docente in servizio più anziano della stessa, sentito l'alunno interessato, può allontanare dall'istituto immediatamente per un giorno gli alunni maggiorenni e dal giorno successivo i minorenni, previa comunicazione anche telefonica alla famiglia, o applicare la disposizione di cui al 4°co dell'art. 28, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che il Consiglio di classe o d'Istituto dovesse ritenere di adottare.

## **TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE**

---

---

**ART.40 – (libertà d'insegnamento e sperimentazione didattica).** A tutti gli insegnanti è garantita la libertà d'insegnamento e l'autonomia didattica.

Agli insegnanti è riconosciuto il diritto alla sperimentazione. La sperimentazione è rivolta a promuovere il lavoro collettivo ed il metodo interdisciplinare, a contribuire al rinnovamento e all'aggiornamento dei contenuti culturali dei programmi vigenti, in modo da assicurare un confronto diretto fra realtà scolastica e sociale.

**ART.41 – (formazione professionale).** Per la formazione e l'aggiornamento professionale, si rinvia alle disposizioni normative di cui alla L.107/2015 e al Piano di formazione inserito nel PTOF.

**ART.42 – (compiti del personale docente e Ata).**

1.(entrata e accoglienza degli studenti). I docenti devono trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. I collaboratori scolastici devono vigilare le operazioni di ingresso, disponendosi in modo da seguire il percorso degli alunni fino all'accesso alle classi.

2. (ritardi, assenze e assenze temporanee del personale docente). I docenti sono tenuti a segnalare al collaboratore del Dirigente scolastico presso la propria sede di servizio eventuali propri ritardi, in modo da predisporre tempestivamente la temporanea vigilanza della classe.

Il personale docente e non docente, in caso di legittimo impedimento, ha il dovere di comunicare tempestivamente l'eventuale assenza, salvo i casi di forza maggiore, giustificandola nei modi e nei tempi previsti dalle norme contrattuali vigenti.

Il docente che deve eccezionalmente ed occasionalmente allontanarsi dall'aula deve provvedere ad assegnare la temporanea vigilanza degli alunni al collaboratore scolastico presente al piano. Qualora una classe resti senza la necessaria sorveglianza per ritardo del docente, i collaboratori scolastici devono tempestivamente provvedere alla loro vigilanza sino alla normalizzazione della situazione, informandone la Dirigenza.

3. (uscita). Gli insegnanti in servizio nell'ultima ora di lezione vigileranno con i collaboratori per l'uscita ordinata dalle aule e dall'edificio; in particolare, i collaboratori scolastici vigileranno il rispetto del regolamento per l'uscita con i motorini.

4. (cambio ora). Al cambio dell'ora l'avvicendamento deve avvenire puntualmente, e nel minor tempo possibile. I collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule e vigilando temporaneamente sulla scolare.

5. (intervallo). La vigilanza durante l'intervallo è affidata al docente dell'ora precedente l'inizio dello stesso e, al fine di assicurare la tutela dell'incolumità fisica degli alunni, rimarrà nei pressi della classe vigilando, altresì, per il rispetto del divieto di fumo.

Tali disposizioni valgono anche per il personale ausiliario che deve essere a disposizione durante le ore di lezione al piano loro assegnato. Al personale ausiliario viene inoltre richiesto di collaborare durante l'intervallo per il mantenimento della disciplina e di controllare gli studenti durante le ore di lezione nelle uscite dalla classe e nell'accesso ai bagni.

Gli insegnanti e il personale non docente riferiscono al dirigente scolastico su fatti e comportamenti individuali e collettivi che turbano il regolare svolgimento dell'intervallo; suggeriscono le misure che possono favorire la sicurezza e la serenità degli studenti.

6. **(vigilanza sull'uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici)**. I docenti sono tenuti a vigilare sull'osservanza da parte degli alunni del Regolamento sull'uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici.

7. **(vigilanza sul divieto di fumo nella scuola o nelle pertinenze scolastiche)**

Il personale docente e non docente collabora alla vigilanza per il rispetto del divieto di fumo e segnala al dirigente o ai responsabili incaricati del controllo gli eventuali casi di violazione.

8. (vigilanza durante le assemblee)

Nel caso delle assemblee di classe il docente che ha dato la propria disponibilità di ore può trattenersi in classe o, su richiesta degli alunni, uscire dall'aula, comunque trattenendosi nelle vicinanze per poter intervenire in caso di gestione indisciplinata dell'assemblea.

**Durante le assemblee di istituto nella sede scolastica, i docenti in servizio, dato atto che il loro dovere di vigilanza è strettamente collegato all'esercizio dell'attività didattica in classe, con spirito di servizio comunque collaborano ad una diffusa e sommaria vigilanza dei ragazzi, a garanzia di uno svolgimento sereno e sicuro dell'attività.** Nel caso di assemblee con incontro con esperti esterni e conferenze a scuola i docenti sono invitati a partecipare in affiancamento secondo orario di servizio. Per le uscite per visione di film/spettacoli teatrali, si provvederà ad organizzare il servizio di accompagnamento secondo disponibilità dei docenti.

9. **(infortuni occorsi in classe / in palestra)**.

- In caso di serio infortunio o malore occorso in classe o in palestra il docente provvederà ad informare immediatamente il dirigente scolastico o suo collaboratore che si rivolgerà d'urgenza al servizio del 118, in ogni caso avvertendo la famiglia dell'alunno e provvedendo al primo soccorso.

In caso di infortunio/malore non grave, comunque si avvertirà il dirigente o suo collaboratore per valutare le necessità del caso ed eventualmente chiamare la famiglia per prelevare l'alunno per recarsi al pronto soccorso o rientrare a casa. I docenti sono invitati a relazionare accuratamente sulle circostanze dell'infortunio.

In caso di infortunio che, prevedibilmente, possa dar seguito a prognosi di più giorni, il docente relazionerà per iscritto su apposito modulo, descrivendo le circostanze che hanno causato l'infortunio, per consentire l'attivazione delle previste procedure assicurative.

## 10. TITOLO III- INGRESSO, RITARDI, USCITA, ASSENZE

### ART.43

**1. (ingresso ciclomotori)** E' consentito il parcheggio dei ciclomotori solo negli spazi appositamente individuati. I conducenti, per motivi di sicurezza, sono tenuti ad entrare e uscire a passo d'uomo e a parcheggiare esclusivamente negli spazi interni a loro riservati, in modo da non creare intralcio all'eventuale transito di automezzi.

In nessun caso è permesso il parcheggio dei ciclomotori davanti alle uscite di sicurezza, ai percorsi di esodo, e/o a qualsiasi dispositivo antincendio, nonché davanti ai cancelli.

L'autorizzazione all'ingresso dei ciclomotori sarà immediatamente revocata a tutti gli studenti ed in qualsiasi momento, qualora non siano rispettate le suddette condizioni; in tal caso, i conducenti (ovvero i loro genitori, se minorenni), si assumono ogni responsabilità per eventuali danni arrecati per fatto proprio agli altrui veicoli parcheggiati all'interno delle aree di sosta.

Nel caso di parcheggio all'interno dei cortili, la Scuola non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia dei ciclomotori; pertanto, non risponde di eventuali danneggiamenti arrecati da terzi ai veicoli in sosta, né del furto dei veicoli, di parte di essi ovvero degli accessori o di oggetti in essi contenuti.

### 2. (Parcheggio interno)

Il parcheggio delle auto nei cortili interni è consentito esclusivamente al **personale in servizio ed esclusivamente negli spazi consentiti e segnalati**. E' fatto divieto assoluto di parcheggiare al centro dei cortili, costituendo un grave intralcio agli ingressi e all'uscita anche di eventuali mezzi di soccorso. In tali casi si procederà alla rimozione forzata delle auto. Nel caso di parcheggio all'interno dei cortili, la Scuola non assume alcuna responsabilità in merito e pertanto non risponde di eventuali danneggiamenti accidentali o arrecati da terzi ai veicoli in sosta, né del furto dei veicoli, di parte di essi ovvero degli accessori o di oggetti in essi contenuti.

**3. (ingresso).** Il rispetto dell'orario d'inizio e di termine delle lezioni deve essere assunto in forma responsabile da studenti, personale docente e non docente come uno dei momenti più qualificanti del proprio lavoro.

L'ingresso degli alunni deve avvenire con puntualità nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio delle lezioni.

Gli alunni entrano nella scuola nei 10 minuti che precedono l'orario di inizio delle lezioni. In casi eccezionali può essere consentito l'ingresso prima del suddetto orario. I cancelli di accesso all'istituto resteranno aperti per dieci minuti dopo il suono della seconda campanella per consentire ai ritardatari di entrare per giustificati motivi. Per motivi di sicurezza, dopo i dieci minuti suddetti, i cancelli di accesso saranno richiusi per essere riaperti quindici minuti prima dell'inizio della seconda ora.

Al suono della prima campanella, gli alunni devono avviarsi verso le proprie aule per l'inizio delle lezioni che avverrà al suono della seconda campanella.

Il docente in servizio alla prima ora deve trovarsi in aula, per ricevere gli alunni, cinque minuti prima l'inizio delle lezioni.

**4. (ingresso successivo alla prima ora).** Al fine di una corretta, uniforme e ordinata regolamentazione degli ingressi in ritardo successivamente alla prima ora, viene disposto che:

a - l'alunno che per comprovati e giustificati motivi non può entrare alla prima ora, è autorizzato ad entrare in classe alla seconda ora, purché sia munito di giustificazione del genitore, o di chi ne esercita la responsabilità, apposta sul libretto delle giustificiche; provvederà, altresì, a far annotare il ritardo sul foglio posto sul desk dei collaboratori scolastici all'ingresso dell'istituto ed esibirà al docente della seconda ora la giustificica del ritardo;

b – l'alunno che entra in ritardo accompagnato da un genitore, o da chi ne esercita la responsabilità, riceverà dal collaboratore scolastico presente al desk all'ingresso dell'istituto un permesso scritto di ingresso, contenente la dicitura “accompagnato dal genitore – non deve giustificare”, che esibirà al docente della seconda ora;

c – l'alunno che entra in ritardo sprovvisto di giustificazione, ovvero non accompagnato dal genitore o da chi ne esercita la responsabilità, può essere ammesso in classe solo ed esclusivamente se autorizzato dall'ufficio di vice – presidenza, previa comunicazione telefonica fatta ai genitori o a chi ne esercita la responsabilità; il giorno successivo dovrà esibire giustificazione sul libretto delle giustificiche; Il docente dovrà comunque accertarsi del rientro in classe. In nessun caso l'alunno potrà allontanarsi dalla scuola.

d – l'alunno maggiorenne che entra in ritardo, dovrà giustificare il ritardo sul libretto delle giustificiche il giorno stesso; sarà cura del coordinatore di classe monitorare gli ingressi alla seconda ora e darne, eventualmente, comunicazione alle famiglie in caso di ingiustificata reiterazione;

e – è consentito l'ingresso a scuola entro le ore 8:30 solo ed esclusivamente agli alunni pendolari, che hanno già presentato documentati motivi di trasporto e abbiano ricevuto specifica autorizzazione da parte del Dirigente scolastico. In caso di occasionali ingressi entro le 8:30, sarà cura del docente della prima ora autorizzare l'entrata in classe, tenuto conto del luogo di provenienza dell'alunno e/o dell'eccezionalità dell'evento che ha causato il ritardo; in mancanza di autorizzazione del docente, l'alunno attenderà l'ingresso alla seconda ora trattenendosi in Aula Magna sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici in servizio in atrio, del Dirigente Scolastico o di suo delegato.

In caso di reiterati ingressi alla seconda ora, il Coordinatore di classe provvede a convocare i genitori o l'esercente la responsabilità, per informarli della violazione ed, eventualmente, procedere all'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 32 2° co.

In caso di inottemperanza alla predetta convocazione, l'alunno deve comunque essere ammesso alle lezioni e, per la violazione commessa, il docente provvede all'annotazione sul registro di classe degli addebiti contestati, con relativa ammonizione

In nessun caso è ammesso l'ingresso oltre le ore 9:10, se non accompagnato dal genitore e per casi eccezionali e documentati che dovranno essere autorizzati dal Dirigente scolastico o suo delegato;

**5.** La reiterazione ingiustificata dei ritardi può comportare, a giudizio del Consiglio di classe, l'esclusione dell'alunno dalle visite di istruzione e /o altre attività extracurricolari non obbligatorie (art. 32 comma 2 Reg. di istituto)

**6.** Anche i ritardi contribuiscono agli effetti previsti dall'art.14 del DPR 122/09

**7.** In occasione dell'Assemblea d'Istituto non è consentito l'ingresso alla seconda ora.

**8.** In caso di recidiva negli ingressi in ritardo, il Dirigente scolastico, o suo delegato, assumerà tutte le iniziative necessarie al contenimento del fenomeno.

#### **ART.43 bis**

**1. (uscita).** Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, solo eccezionalmente e per gravi e comprovati motivi, il Dirigente scolastico, o suo delegato, autorizza l'uscita degli studenti minorenni solo se prelevati direttamente dal genitore o da chi ne esercita la responsabilità, ovvero da persona munita di delega da depositare agli atti della scuola.

Il Dirigente scolastico, o suo delegato, autorizza altresì l'uscita anticipata degli alunni maggiorenni, previa presentazione di copia di un documento del genitore, o di chi ne esercita la responsabilità, da inviare all'istituto anche a mezzo mail o fax, contenente la richiesta di uscita anticipata sottoscritta dal medesimo con copia documento di identità.

Per le eventuali richieste di uscita anticipata presentate dagli alunni per motivi di trasporto, il Dirigente scolastico riserverà ogni decisione previa verifica delle richieste e della documentazione comprovante l'esigenza dell'uscita anticipata.

Poiché anche le uscite anticipate gravano sul calcolo finale del monte ore obbligatorio annuale (vedi art.14 DPR 122/09), fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, per i pendolari è necessaria l'autorizzazione specifica nei casi di eccezionale e documentata inconciliabilità degli orari di uscita con le esigenze rappresentate nell'istanza.

**2. (ingresso posticipato e/o uscita anticipata delle classi).** Nel caso in cui non sia possibile la sostituzione dei docenti assenti, la scuola provvederà, con il necessario anticipo, a preavvertire le famiglie delle variazioni d'orario disposte con previsione di entrate posticipate e uscite anticipate (solo per le classi del triennio). In corso d'anno, le variazioni d'orario che dovessero rendersi necessarie saranno comunicate agli alunni e registrate sul registro di classe. Gli studenti preavvertiranno direttamente le famiglie della variazione e, per l'uscita anticipata, è richiesta annotazione, negli appositi spazi, sul libretto delle giustificiche. La comunicazione va firmata, per presa visione, dal genitore o esercente la responsabilità; in difetto, l'alunno sarà trattenuto in una classe parallela fino al termine delle lezioni.

Nel caso di assenza dei docenti nelle ore intermedie di lezione, laddove si verifichi l'impossibilità di supplire il docente assente, gli alunni saranno riuniti in aula magna e adeguatamente impegnati in attività di studio e vigilati o smistati in classi parallele.

**3. (uscita dall'Istituto).** Per le attività culturali e sportive che si svolgono al di fuori dell'area dell'Istituto gli studenti devono premunirsi di autorizzazione scritta dei propri genitori o dell'esercente la responsabilità.

Gli studenti sprovvisti di autorizzazione saranno riuniti e affidati a docenti per lo svolgimento di regolare lezione.

Il dirigente scolastico autorizza l'uscita negli spazi esterni della Scuola; revoca l'autorizzazione se gli studenti ritardano il flusso di rientro, ostruiscono le scale di sicurezza, sporcano le aree esterne, comunicano con estranei, procurano danni o comunque tengono comportamenti censurabili; la revoca può essere disposta anche per singoli alunni.

E' fatta salva l'applicazione del p.7 dell'art.29. e l'eventuale preclusione alle visite/stage/viaggi di istruzione e uscite in applicazione dell'art.32 c.1 e 2.

**ART.44 – (giustifiche e disciplina delle assenze).** La frequenza costituisce un preciso obbligo scolastico ed è un indicatore fondamentale di collaborazione alla realizzazione del progetto formativo di Istituto, oltre ad influenzare il voto di condotta. Pertanto le assenze devono essere limitate nella maniera più responsabile e ai soli casi di motivata necessità. Esse, infatti, possono incidere negativamente sugli esiti in quanto pongono i docenti nella condizione di non avere sufficienti oggettivi elementi di giudizio per la valutazione del profitto.

In particolare, ai sensi dell'art.14, comma 7 del DPR 122/2009, potrà essere ammesso alla classe successiva l'alunno che avrà frequentato per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, fatte salve motivate e straordinarie deroghe approvate dal Collegio dei docenti (v. all. 6 - Disciplina

sul limite delle assenze). A tale scopo, in caso di reiterate assenze, il Coordinatore di classe provvede a convocare ed informare i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale per il rischio del superamento della soglia consentita..

In caso di assenza, gli studenti maggiorenni possono presentare giustificazione scritta personale, mentre tutti gli altri debbono presentare giustificazione scritta firmata da un genitore o da chi ne esercita la responsabilità.

Le assenze sono giustificate in classe all'inizio delle lezioni dal docente della prima ora.

Per lo studente che non giustifica entro una settimana dal rientro, il Coordinatore è tenuto a segnalare l'inadempienza alla famiglia e, in caso di reiterazione di tale comportamento si procederà ai sensi dell'art. 32, 2° co.

Le assenze per astensione collettiva dalle lezioni devono essere comunque giustificate a norma del presente articolo con il libretto individuale.

L'assenza nel giorno di svolgimento dell'Assemblea di istituto deve essere giustificata ma non concorre al computo del monte ore disciplinare di assenze previsto non essendo tale assenza collegata ad attività didattica concorrente alla valutazione del profitto.

Il Dirigente scolastico/coordinatore di classe valuta l'attendibilità delle giustificazioni e segnala alle famiglie le assenze non validamente motivate; adotta altresì gli opportuni provvedimenti del caso.

Si precisa inoltre che:

oltre i cinque giorni di assenza, ovvero per assenze periodiche e /o continuative per specifiche patologie, **la scuola non richiede più alcun certificato per il rientro** ed è sufficiente la giustificazione mediante libretto; **tuttavia, solo per assenze prolungate, dovute a condizioni di salute, laddove si evidenzia un fondato rischio di superamento del monte ore (264) annuale di assenze previsto**, può essere richiesta e consegnata agli atti in segreteria didattica una certificazione della struttura sanitaria ovvero del proprio medico curante, previa visita medica, che riporti il giorno di inizio e fine della malattia. La scuola non può accettare certificati presentati "a posteriori", cioè a distanza di tempo dall'eventuale periodo di assenza: essi devono essere immediatamente consegnati e protocollati al rientro dell'alunno in classe.

In caso di assenze numerose e reiterate nell'anno scolastico, anche se discontinue, causate da una specifica condizione di salute, vale quanto descritto per le assenze prolungate, avendo cura di presentare un'attestazione del medico curante/specialista che testimoni il collegamento delle assenze alla specifica patologia.

Per tutte le altre deroghe all'obbligatorietà del monte ore disciplinare si confronti l'allegato al R.I. n.6 – Disciplina delle assenze)

**ART.45 – (disciplina).** La scuola assolve con spirito di condivisione e disciplina la sua alta funzione educativa e formativa. Qualora si verificano casi che appaiano suscettibili d'intervento disciplinare sarà compito della scuola promuovere un dibattito tra tutte le componenti per garantire un sereno e complessivo accertamento dei fatti e le più ampie garanzie di difesa al fine di consentire la progressiva affermazione del principio dell'autodisciplina. Tuttavia ove mai qualche allievo persistesse in talune infrazioni, saranno presi in considerazione gli opportuni provvedimenti disciplinari del caso.

**ART.46 – (rapporti con le famiglie).** I docenti riceveranno i genitori degli studenti almeno due volte l'anno in occasione degli incontri con le famiglie. Il Collegio dei docenti all'inizio di ciascun anno

scolastico delibererà il numero definitivo e i periodi per i ricevimenti generali delle famiglie. Inoltre, ciascun docente comunicherà l'ora a disposizione per il ricevimento antimeridiano mensile delle famiglie, previo appuntamento, e provvederà alla comunicazione attraverso la piattaforma Web, con aggiornamento dei voti da parte dei docenti. E' prevista la facoltà di chiedere colloqui per casi urgenti su prenotazione.

E' data altresì la facoltà ai docenti, singolarmente o collegialmente, di richiedere la convocazione dei genitori della classe per informazioni straordinarie sul rendimento e sulla disciplina degli alunni.

## **TITOLO IV – AGIBILITA' DELL'ISTITUTO, ORGANI COLLEGIALI E RAPPORTI**

---

---

**ART.47 – (formazione delle classi).** Le classi, ferme restando le disposizioni ministeriali, saranno formate sulla base dei seguenti criteri generali:

- composizione mista delle classi con numero il più possibile paritetico fra i due sessi;
- assenza di discriminazioni in ordine al criterio socioeconomico;
- criterio della residenza e/o del sorteggio;
- scelta delle famiglie;
- equa ripartizione degli studenti in rapporto alle valutazioni finali della scuola media di provenienza;
- possibilità di assegnazione alle classi e passaggi di sezione e/o indirizzo in base alla consistenza numerica delle classi e, ove previsto, al superamento di esami integrativi.

Per la formazione delle classi prime il Consiglio d'Istituto, con delibera n.3 del 31-01-2012 ha stabilito i seguenti criteri:

### **CRITERI DI PRECEDENZA NELL'AMMISSIONE DELLE DOMANDE D'ISCRIZIONE**

Saranno iscritti con precedenza, in caso di esubero delle domande di iscrizione, gli alunni che presenteranno, all'atto della domanda, il seguente ordine di requisiti:

1. studenti con disabilità
2. studenti iscritti nei termini di legge per la prima volta alla classe prima residenti nel Comune di Formia
3. studenti iscritti nei termini di legge per la prima volta alla classe prima provenienti dalle scuole secondarie di I grado di Formia
4. studenti iscritti nei termini di legge per la prima volta alla classe prima provenienti da altri Comuni del distretto 48
5. studenti con fratelli frequentanti lo stesso Istituto
6. nell'ambito dei punti 2, 3, 4, 5 l'Istituto si riserva di valutare, quale indicatore comparativo di accettazione, il seguente requisito:
  - congruità del giudizio orientativo della scuola media di primo grado rispetto alla scelta effettuata all'atto dell'iscrizione o, se mancante tale giudizio, alle valutazioni conseguite nella classe terza nelle materie d'indirizzo, acquisite con valore orientativo: italiano - matematica e scienze; lingue straniere;
7. studenti ripetenti provenienti da altri Istituti;
8. secondo l'ordine di ricevimento delle domande per gli studenti che abbiano presentato richiesta di iscrizione oltre i termini di legge.

Nel caso di richieste eccedenti su classi prime con seconda lingua straniera francese/spagnolo, si valuterà la disponibilità a cambiare la richiesta per la seconda lingua.

A parità di requisiti nei punti 2.3.4.5., si procederà in considerazione della maggiore età.

**ART.48 – (biblioteca d’Istituto).** Ciascun Istituto è dotato di una Biblioteca in cui devono trovare collocazione testi letterari ed opere di ampia consultazione, quotidiani e riviste. L’orario di apertura e chiusura è fissato dalla presidenza. A tale scopo la gestione della Biblioteca dell’Istituto dovrà essere affidata ad un apposito docente incaricato. Nei limiti del possibile la scuola offre, attraverso il docente incaricato, libri di testo in comodato d’uso.

**ART.49 – (palestra e laboratori).** L’uso della palestra e dei laboratori di cui è dotato ciascun Istituto deve essere il più possibile esteso alle attività culturali e didattiche, anche extracurricolari ed integrative, compatibilmente con le norme di sicurezza. La palestra può essere impegnata per manifestazioni culturali e assemblee d’Istituto nei limiti di capienza previsti e delle possibilità di deflusso secondo le norme di sicurezza. E’ prevista la possibilità, previa istanza all’Ente locale proprietario, di assegnare ad Enti esterni alla scuola l’uso dei locali. La relativa convenzione contemplerà oneri e spese a carico delle parti secondo la normativa civilistica in materia.

**ART.50 – (convocazione OO.CC.).** Le convocazioni degli organi collegiali avvengono di norma cinque giorni prima dello svolgimento, salvo nei casi in cui a giudizio del dirigente scolastico o del presidente del Consiglio d’Istituto per le rispettive competenze vi siano le condizioni per la convocazione d’urgenza. Le riunioni dei consigli, su O.d.G. fissato, sono aperte anche ai non eletti ove previsto. Le delibere vengono prese e verbalizzate dai soli eletti.

Il Collegio dei docenti può articolarsi in commissioni o dipartimenti o altri organismi designati dallo stesso Collegio con modalità di convocazioni flessibili.

**ART.51. - (assemblee dei genitori).** 1. I genitori degli alunni possono riunirsi in assemblee, di classe, o d’ Istituto anche su convocazione del dirigente scolastico o del coordinatore di classe.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori, formato dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto e dal 10% dei rappresentanti di classe eletti dai rappresentanti stessi, nella prima riunione, dove viene eletto un presidente.

Il Presidente del Consiglio d’Istituto provvederà alla prima convocazione dell’assemblea.

2.-L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nel consiglio di classe; l’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano i genitori nel numero previsto dalla normativa vigente.

3.-Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna assemblea devono essere concordati con il Dirigente scolastico. Il D.s., ove possibile, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all’albo. L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni.

4.- L’assemblea dei genitori deve darsi per il proprio funzionamento un regolamento, inviato in visione al Consiglio d’Istituto.

**ART.52 – (riunioni).** Si tengono riunioni periodiche dei Consigli di classe con particolare riguardo alle scadenze più significative della vita scolastica (progettazione didattica, scrutini, adozione libri di testo, valutazione). E’ compito dei Consigli di classe occuparsi dei problemi degli studenti che possono riguardare difficoltà d’inserimento, disagi e particolari situazioni ambientali, socioculturali e personali. Sono previste altresì riunioni del GLI e GLHO per gli alunni con disabilità.

**ART.53 – (reti interistituzionali e raccordo con le altre scuole).** E’ previsto il coordinamento tra tutti gli OO.CC. e le altre scuole per scambi culturali ed iniziative didattiche. Tale collegamento

di orientamento e di continuità si stabilisce anche al fine di realizzare impegni comuni per i problemi dell'aggiornamento, della sperimentazione e dell'orientamento.

**ART.54 – (responsabilità per danni).** Di eventuali danni arrecati all'arredamento e alle suppellettili sono responsabili coloro che li hanno provocati (responsabilità personale) o l'intera classe, qualora si impedisca o non si renda possibile l'individuazione dei responsabili. In tali casi si procederà ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

---

---

**ART.55 – (procedura di approvazione del Regolamento).** Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio d'Istituto, e reso noto a tutte le componenti della scuola attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Istituto.

**ART.56 – (modifiche al Regolamento).** Le modifiche al regolamento vengono apportate secondo il procedimento dell'articolo precedente.

**ART.57 – (rinvio).** Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

**ART.58 – (diffusione delle norme).** La Scuola cura la diffusione delle norme del presente Regolamento. Tutte le componenti della scuola, ogni volta che il Consiglio d'Istituto abbia approvato delle modifiche, saranno formalmente invitati a prenderne visione collegandosi al sito web dell'Istituto, dove verrà pubblicato.


**ART.59 – (allegati).** Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:

1. Patto educativo di corresponsabilità
2. Regolamento sul divieto di fumo
3. Regolamento sull'uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici
4. Protocollo di istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo
5. Regolamento dell'Organo di garanzia
6. Disciplina sul limite delle assenze
7. Regolamento visite guidate, viaggi e stage
8. Attività di videosorveglianza
9. Regolamento sicurezza d.lgs.81/2008;
10. Regolamento attività negoziale e per incarichi di collaborazione ad esperti esterni;

Copia dello stesso è affissa all'Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Rossella Monti)



Data approvazione da parte del Consiglio d'Istituto: 14. 03.2019